



Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Viale Dieci Martiri, 37
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 01 2015

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.
Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

Gentile Cliente,
affronteremo oggi il seguente argomento:

- IN VIGORE LA LEGGE DI STABILITA' PER L'ANNO 2015

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 contenente **“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”**.

La legge di Stabilità 2015 è entrata in vigore il 1° gennaio 2015.

Riportiamo di seguito le disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d'imposta, le quali verranno approfondite nel momento in cui le norme di attuazione saranno emesse.

STABILIZZAZIONE BONUS 80 EURO - COMMI 12, 13, 15

Diventa **strutturale il bonus 80 euro** originariamente introdotto, limitatamente al solo 2014, dal DL n. 66/2014 (convertito in Legge n. 89/2014), adeguandone l'importo su base annua (dai 640 euro del 2014 si passa ai 960 del 2015).

A tale riguardo, occorre evidenziare che, sebbene il riferimento normativo sia l'articolo 13 del TUIR, il bonus in oggetto continua a non assumere la natura di detrazione d'imposta e, analogamente a quanto previsto per il 2014, continua ad essere inteso e gestito come un credito da riconoscere in busta paga, in relazione alla durata del periodo di lavoro, subordinatamente alla presenza contestuale di

- un **reddito complessivo non superiore a euro 26.000 e**
- **IRPEF positiva sul reddito da lavoro** una volta scomutate le sole detrazioni di lavoro dipendente.

Dal 2015, l'importo annuo del bonus spettante, in funzione del reddito complessivo del contribuente, è determinato secondo le seguenti modalità:

REDDITO ANNUO COMPLESSIVO	➔	BONUS POTENZIALMENTE SPETTANTE
RC < 24.000	➔	euro 960
24.000 < RC < 26.000	➔	euro 960 x (26.000 – RC)/2.000

Con riferimento alla determinazione del reddito complessivo da prendere a riferimento ai predetti

fini, la Legge di Stabilità 2015 puntualizza che:

- **non va considerata l'eventuale quota maturanda di TFR liquidata mensilmente al lavoratore**, su richiesta di quest'ultimo, sebbene la stessa venga assoggettata a tassazione ordinaria;
- **va considerato l'intero reddito percepito** da quelle categorie di soggetti (cittadini europei, docenti e ricercatori universitari) che vengono in Italia a svolgere la loro attività;
- **non va tenuto conto dell'eventuale assegno di natalità**, di importo annuo pari a 960 euro, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e introdotto dai commi 125 e 126 della Legge di Stabilità.

Viene, infine, confermato che **il bonus è erogato in via automatica** dai sostituti d'imposta al verificarsi delle condizioni richieste. Il relativo recupero avviene, analogamente a quanto previsto nel 2014, nel Mod. F24 mediante compensazione orizzontale (codice tributo 1655).

AUMENTO SOGLIA DI ESENZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI - COMMA 16

Il comma 16, a parziale modifica di quanto disposto nella lettera c), comma 2, art. 51 del TUIR, **aumenta la soglia di esenzione da euro 5,29 a euro 7,00** in relazione ai **buoni pasto in formato elettronico**. Per quelli cartacei, invece, rimane confermata la soglia di esenzione a euro 5,29. L'innalzamento della predetta soglia avrà **decorrenza 1° luglio 2015**.

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E CREDITI PA – COMMA 18

Come noto, ai sensi dell'articolo 37, comma 7-bis del DL n. 66/2014 convertito in Legge con modificazioni, viene permesso alle imprese di cedere ad istituti bancari o finanziari il credito derivante dai mancati pagamenti della Pubblica Amministrazione.

Detta cessione avviene attraverso una procedura telemizzata utilizzando una piattaforma digitale.

La Stabilità 2015 aggiunge il nuovo comma 7 quinquies al citato articolo 37 il quale dispone che la regolarità contributiva dell'impresa/cedente:

- sia attestata tramite rilascio di DURC nel momento stesso della cessione del credito tramite piattaforma digitale o comunque
- acquisita dalla Pubblica Amministrazione ceduta.

DEDUZIONE IRAP DEL COSTO DEL LAVORO - COMMA 20

Il comma 20, introducendo il nuovo comma 4-octies all'articolo 11 del D.Lgs n. 446/1997, dispone sostanzialmente, a decorrere dal periodo d'imposta 2015, **la deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato dal valore della produzione IRAP**.

Infatti, con l'introduzione del nuovo comma 4-octies, sul valore della produzione IRAP viene riconosciuta l'ulteriore deduzione della differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le già previste deduzioni di cui ai commi:

- 1, lett. a, premio INAIL, cuneo fiscale, contributi previdenziali, apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo;
- 1-bis, indennità di trasferta autotrasportatori;
- 4-bis.1, deduzione di € 1.850 per dipendente e
- 4-quater, deduzione IRAP per incremento della base occupazionale.

L'ulteriore nuova deduzione è applicabile:

- dalle imprese,
- dai lavoratori autonomi, nonché
- dagli agricoltori

e cioè da tutti i soggetti IRAP che determinano la base imponibile ai sensi degli articoli da 5 a 9 del D.Lgs n. 446/1997.

In sede di conversione, subordinata all'autorizzazione della Commissione UE, è stata altresì

introdotta la deduzione del costo del lavoro a favore dei produttori agricoli / società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato con contratto triennale che abbia lavorato almeno 150 giornate nel periodo d'imposta agevolato.

Sono esclusi dalla fruizione della nuova deduzione gli enti non commerciali che esercitano esclusivamente un'attività istituzionale, la cui base imponibile IRAP è determinata con il metodo retributivo.

TFR IN BUSTA PAGA – COMMI DA 26 A 34

I commi da 26 a 34, introducono, in via sperimentale dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, **la possibilità, per il lavoratore dipendente, che abbia un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, di richiedere a quest'ultimo la liquidazione mensile del TFR.**

La quota di TFR che può essere corrisposta mensilmente in busta paga è quella maturanda di cui all'articolo 2120 c.c., al netto del contributo dello 0,50% Ivs, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare.

Per il dipendente si tratta di una facoltà in quanto è libero di decidere in tal senso. Per il datore di lavoro, invece, nell'ipotesi in cui la predetta facoltà sia esercitata dal lavoratore, l'erogazione mensile del TFR risulta essere un obbligo.

La facoltà di richiedere la liquidazione mensile delle quote maturande di TFR è concessa ai lavoratori dipendenti del settore privato **fatta eccezione per i lavoratori domestici e quelli del settore agricolo**. Rimangono esclusi i dipendenti del settore pubblico, quelli dipendenti da aziende sottoposte a procedure concorsuali e da aziende dichiarate in crisi di cui all'articolo 4, Legge n. 297/1982 (aziende in crisi occupazionale).

Il lavoratore potrà esercitare la predetta facoltà entro i **termini** che saranno definiti con specifico DPCM che stabilirà anche le **modalità** di attuazione della disposizione in esame.

La quota maturanda di TFR liquidata mensilmente al lavoratore costituisce parte integrativa della retribuzione: è assoggettata a tassazione ordinaria mentre non costituisce imponibile previdenziale.

Il Legislatore introduce, poi, delle misure volte ad agevolare i datori di lavoro che, su specifica richiesta dei lavoratori, si trovano a dover erogare mensilmente il TFR maturando e potrebbero, conseguentemente, incorrere in problemi di copertura finanziaria.

In particolare, è previsto che i datori di lavoro con meno di 50 addetti possano finanziare le erogazioni mensili delle quote di TFR maturande accedendo a specifici prestiti bancari, ai quali si applichino tassi di interesse non superiori a quelli della rivalutazione del TFR (vale a dire 1,5% + il 75% dell'incremento dell'indice ISTAT relativo all'anno precedente) e supportati da garanzia da parte di uno specifico fondo istituito presso l'INPS e, in ultima battuta, dallo Stato.

Il Fondo speciale costituito presso l'INPS avrà una dotazione iniziale di 100 milioni di euro e sarà alimentato da un contributo del 0,2%

- calcolato sugli imponibili previdenziali, nella stessa percentuale della quota maturanda di TFR liquidata come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà,
- a carico dei datori di lavoro che accedono al sistema di finanziamento.

I datori di lavoro sopra individuati dovranno tempestivamente richiedere all'INPS apposita certificazione del TFR maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore e presentare richiesta di finanziamento alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono all'accordo quadro che sarà siglato tra Ministro del Lavoro, dell'Economia e ABI.

I datori di lavoro che, invece, corrisponderanno gli anticipi TFR con risorse proprie, senza accesso al credito agevolato, beneficeranno delle misure compensative previste dall'art. 10, D.Lgs n. 252/2005 a favore delle aziende che versano il TFR al Fondo Tesoreria INPS ovvero alla previdenza complementare. Tali misure sono riconosciute indipendentemente dal requisito occupazionale del datore di lavoro (meno di 50 addetti ovvero più di 49 addetti).

RIFINANZIAMENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI – COMMI 109 E 110

La Legge di Stabilità prevede, per l'anno 2015, la destinazione di una somma fino a 30 milioni di euro al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca. Per il finanziamento delle proroghe a 24 mesi della CIGS per cessazione di attività la Legge n. 147/2013 (Stabilità 2014) aveva autorizzato, per l'anno 2014, 50 milioni di euro. Al fine di consentire il completamento, nel corso dell'anno 2015, dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi all'anno 2014, la Legge di Stabilità 2015 prevede (con oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione) un ulteriore finanziamento delle predette proroghe, nel limite di 60 milioni di euro.

RIFINANZIAMENTO AGEVOLAZIONI PICCOLA MOBILITÀ – COMMA 114

Il comma 114, articolo 1 della Legge di Stabilità stanziava oltre 35 milioni di euro per il finanziamento degli sgravi contributivi a favore dei datori di lavoro che hanno assunto, fino al 31 dicembre 2012, lavoratori iscritti nelle liste della cosiddetta piccola mobilità.

Dopo ben due anni di incertezza, si giunge, dunque, alla soluzione del problema della piccola mobilità originatosi nel 2013 a seguito del mancato stanziamento delle risorse destinate al finanziamento delle relative agevolazioni contributive. La Legge di Stabilità per il 2015, infatti, provvede,

- da un lato, a “sanare” il comportamento di quei datori di lavoro che nei primi mesi del 2013 (gennaio e febbraio) avevano, comunque, usufruito delle agevolazioni contributive in parola per i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2012 e,
- dall'altro, estende la possibilità di fruire, in relazione alle predette assunzioni, delle agevolazioni sopra indicate fino alla loro “naturale scadenza” e, dunque, per complessivi:

- 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato (avvenuta entro il 31 dicembre 2012);

- 12 mesi (compresa l'eventuale proroga, comunque, avvenuta entro il 31 dicembre 2012), in caso di assunzione a tempo determinato. La trasformazione a tempo indeterminato (entro il 31 dicembre 2012) del rapporto di lavoro, precedentemente costituito a termine, consente al datore di lavoro di versare la contribuzione a proprio carico nella misura prevista per gli apprendisti (10%), per ulteriori 12 mesi, successivi al rapporto a tempo determinato.

Stante il tenore della norma, il presupposto per beneficiare delle agevolazioni in oggetto, risulta essere l'avvenuta assunzione, entro il 31 dicembre 2012, del lavoratore iscritto nelle liste della piccola mobilità e, si ritiene, l'eventuale proroga o trasformazione, avvenute sempre entro tale data, di rapporti a tempo determinato instaurati in precedenza.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO – COMMI DA 118 A 122

Al fine di promuovere una stabile occupazione, la Legge di Stabilità 2015 introduce un esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate nel 2015.

L'introduzione del beneficio in esame comporta la contestuale soppressione, relativamente ai rapporti di lavoro attivati dal 1° gennaio 2015, dei benefici previsti dall'articolo 8, comma 9 della Legge n. 407/1990.

Tale disposizione riconosce

- **al datore di lavoro che assume, con contratto a tempo indeterminato (anche part-time), lavoratori disoccupati o sospesi in CIGS da almeno 24 mesi,**
- **una riduzione dell'aliquota contributiva a suo carico (contributi INAIL compresi) nella misura del 50%, elevata al 100% (esonero totale) in caso di imprese artigiane ed imprese operanti nel Mezzogiorno.**

Datori di lavoro interessati

Possono beneficiare del nuovo esonero contributivo i datori di lavoro del settore privato.

L'esonero spetta anche ai datori di lavoro del settore agricolo, con riferimento alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 con riferimento all'anno solare 2014.

Rapporti di lavoro agevolati

L'esonero contributivo si applica

- alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
- decorrenti dal 1° gennaio 2015 e con riferimento ai contratti stipulati entro il 31 dicembre 2015.

Si ritiene che l'assunzione a tempo indeterminato possa essere effettuata sia a tempo pieno che a tempo parziale.

Preme evidenziare che il nuovo esonero contributivo si applica esclusivamente alle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2015. A partire dal 1° gennaio 2016, considerata la soppressione dei benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9 della Legge n. 407/1990, le nuove assunzioni a tempo indeterminato non potranno godere di alcun beneficio contributivo.

Esclusioni

L'esonero contributivo non spetta:

- in relazione alle **assunzioni effettuate con contratto di apprendistato** (che, pur essendo a tempo indeterminato, gode di una particolare agevolazione) **e di lavoro domestico**;
- **relativamente ai lavoratori:**
 - **che nei 6 mesi precedenti alla data di assunzione siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;**
 - **per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedenti assunzioni con contratto a tempo indeterminato;**
 - **con riferimento a dipendenti che nei 3 mesi antecedenti al 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015) hanno già in essere con il datore di lavoro un contratto a tempo indeterminato.** A tal fine, vanno considerate le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Durata del beneficio

L'esonero contributivo spetta per un **periodo massimo di 36 mesi**.

Si ritiene che il triennio per il quale compete il beneficio debba essere individuato dal giorno della data di assunzione "agevolata" fino al giorno antecedente la medesima data di 3 anni dopo.

Misura dell'agevolazione

Il nuovo beneficio:

- consiste nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro,
- nel limite massimo di 8.060 euro annui.

Cumulabilità

L'esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri/riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni normative vigenti.

Premi INAIL

L'esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015 non si applica ai premi e contributi dovuti all'INAIL.

La scelta di escludere dall'esonero i premi assicurativi relativi ai lavoratori assunti dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, potrebbe essere motivata dalla volontà del Legislatore di non prevedere

un'ulteriore agevolazione rispetto a quella introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 (articolo 1, comma 128, Legge n. 147/2013).

Aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche

L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali è riconosciuto, come sopra evidenziato, per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'aliquota di computo è quella percentuale che viene applicata alla retribuzione o reddito pensionabile di ogni anno per calcolare figurativamente i contributi accumulati ed ottenere il c.d. montante contributivo individuale.

Modalità di utilizzo

Le modalità operative per accedere al nuovo esonero contributivo saranno definite dall'INPS, con apposita circolare.

BONUS BEBÈ – COMMI DA 125 A 129

Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, la Stabilità 2015 prevede l'erogazione di un assegno mensile per ogni figlio nato o adottato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017. Più precisamente, l'assegno in esame

- è erogato ai genitori:
 - cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea o cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia,
 - il cui nucleo familiare presenti un reddito ai fini ISEE non superiore a 25.000,00 euro annui;
 - ammonta a 960,00 euro annui ed è raddoppiato (1.920,00 euro annui) qualora il reddito ai fini ISEE del nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente non sia superiore a 7.000,00 euro annui;
 - è erogato mensilmente, a decorrere dal mese di nascita/adozione e fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare in caso di adozione;
 - non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF (nemmeno ai fini della verifica del reddito per l'attribuzione del c.d. "bonus 80,00 euro").

L'assegno è corrisposto dall'INPS, previa presentazione di apposita domanda. Le modalità operative di richiesta e attribuzione del beneficio saranno definite con un apposito DPCM, che sarà emanato entro il 31 gennaio 2015.

BUONI PER FAMIGLIE NUMEROSE – COMMA 130

Al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli è prevista, per il 2015 e nel limite di 45 milioni di euro, a favore dei nuclei familiari

- con almeno 4 figli minori,
- che presentano un reddito ai fini ISEE non superiore a 8.500,00 euro annui,

l'erogazione di buoni per l'acquisto di beni e servizi.

L'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative di tale agevolazione saranno stabiliti con un apposito DPCM.

INTERVENTI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA – COMMA 131

È prevista l'istituzione, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di un Fondo

- con una dotazione di 112 milioni di euro per il 2015,
- da destinare a interventi in favore della famiglia.

Nell'ambito della suddetta dotazione (112 milioni di euro)

- una quota pari a 100 milioni di euro è riservata al rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (art. 1, comma 1259, Legge n. 296/2006);

- una quota pari a 12 milioni di euro è destinata al Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (art. 58, comma 1, DL n. 83/2012, convertito dalla Legge n. 134/2012), istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

La destinazione del Fondo, i criteri di riparto, l'individuazione degli obiettivi e le conseguenti disposizioni attuative saranno stabiliti con un apposito DPCM.

INCREMENTO DEL “FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA” – COMMA 132

Al fine di sostenere le adozioni internazionali, il “Fondo per le politiche della famiglia” di cui all'articolo 19, comma 1 del DL n. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006, è incrementato di 5 milioni di euro dal 2015.

EROGAZIONI LIBERALI A ONLUS E PARTITI POLITICI - COMMI 137, 138 E 141

Come noto il comma 1.1 dell'articolo 15 del TUIR prevede, a decorrere dal periodo d'imposta 2014,

- una detraibilità pari al 26% per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS, nonché di altre organizzazioni non lucrative (religiose, laiche, per iniziative umanitarie, ecc.),
- nel limite di 2.065,00 euro annui.

Il comma 137 della Stabilità 2015 innalza detto limite a 30.000,00 euro e il successivo comma 138 precisa che la nuova soglia è già applicabile per le erogazioni effettuate in corso 2014.

In merito alle erogazioni liberali effettuate a favore di partiti politici (già detraibili dal 2014 al 26% e nel limite di 30.000,00 euro) il comma 141 della Stabilità precisa che la detraibilità è applicabile anche qualora l'erogazione, anche in forma di donazione, sia effettuata

- dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche,
- in attuazione di quanto previsto da regolamenti o delibere statutarie dei partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime.

FONDO SGRAVI CONTRIBUTIVI – COMMA 313

Il comma 313 della Stabilità 2015 interviene in merito al Fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di 2° livello.

In particolare, viene disposta la riduzione della dotazione di tale Fondo (art. 1, comma 68 della Legge n. 247/2007) nella misura di:

- 208 milioni di euro per l'anno 2015;
- 200 milioni di euro a partire dall'anno 2016.

IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE TFR – COMMI 623 E 625

Il comma 623 dispone l'aumento dall'11% al 17% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR da versare in acconto (codice tributo 1712) e a saldo (codice tributo 1713) rispettivamente entro il 16 dicembre dell'anno cui si riferisce la rivalutazione ed entro il 16 febbraio dell'anno successivo.

Il successivo comma 625 puntualizza che l'aumento in oggetto si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015. Pertanto, il saldo dell'imposta sostitutiva calcolato sulle rivalutazioni maturate nel 2014, in scadenza il prossimo 16 febbraio 2015, sarà calcolato applicando l'aliquota dell'11%.

RAVVEDIMENTO OPEROSO – COMMA 637

Il comma 637 va a modificare profondamente la disciplina del ravvedimento operoso previsto dall'articolo 13 del D.Lgs n. 472/1997 e in particolare sono introdotte **4 nuove fattispecie di ravvedimento** operoso applicabili nelle ipotesi di:

- **omesso e ritardato pagamento dei tributi,**

- **errori e omissioni** che determinano l'infedeltà della dichiarazione, introducendo al comma 1 ex novo le lettere a-bis), b-bis), b-ter) e b-quater).

Con evidenza delle fattispecie di nuova istituzione, si riportano di seguito in tabella le riduzioni di sanzione per ravvedimento previste dal nostro Ordinamento.

SANZIONE RIDOTTA	IPOTESI
ad un decimo del minimo	nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se eseguito entro 30 giorni dall'insorgere dell'obbligo
ad un nono del minimo (nuova lettera a-bis)	se la regolarizzazione degli errori ed omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, viene eseguita entro il novantesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore
ad un ottavo del minimo	se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore
ad un settimo del minimo (nuova lettera b-bis)	se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore
ad un sesto del minimo (nuova lettera b-ter)	se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore
ad un quinto del minimo (nuova lettera b-quater)	se la regolarizzazione degli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo il verbale di constatazione.

Si segnala che rimane invece invariata la disciplina del ravvedimento in caso di ritardata presentazione delle dichiarazioni, così come prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 472/1997.

LAVORATORI FRONTALIERI – COMMA 690

Dal 1° gennaio 2015, viene innalzato da 6.700 a 7.500 euro l'importo di esenzione dall'IRPEF per i redditi di lavoro conseguiti dai soggetti residenti in Italia che prestano attività lavorativa, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale.

DISPOSIZIONE IRPEF PER I RESIDENTI A CAMPIONE D'ITALIA – COMMA 691

Legge di Stabilità prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2015, che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dai soggetti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia (o già residente nel Comune di Campione d'Italia e iscritte all'AIRE e residenti nel Canton Ticino) concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro (nuovo comma 3-bis dell'articolo 188-bis del TUIR).

RIMBORSI 730 SUPERIORI A EURO 4.000 – COMMA 726

Come noto, a decorrere dal 2014, la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi 586 -589 della Legge n. 147/2013) ha previsto che l'Amministrazione Finanziaria subordini l'erogazione di rimborsi superiori ad euro 4.000, a controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia.

In particolare è soggetto a verifica il rimborso superiore ad euro 4.000 determinato anche da detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze derivanti da precedenti dichiarazioni.

Tali verifiche devono avvenire entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione.

È inoltre previsto che l'erogazione dei rimborsi in oggetto superiori ad euro 4.000 derivanti dal Mod. 730 sia effettuata dall'Agenzia delle Entrate, anziché dal sostituto d'imposta.

La Legge di Stabilità 2015 (articolo 1, comma 726), modificando l'articolo 1, comma 587 della Legge n. 147/2013, introduce un termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate è tenuta ad effettuare l'erogazione del rimborso. Nello specifico viene stabilito che il rimborso debba essere effettuato non oltre 7 mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione della dichiarazione, ove questa sia successiva ai predetti termini.



02 gennaio 2015

I migliori saluti.
Lucia Filippi

*Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale,
Due diligence, Sviluppo risorse umane*

*Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.
Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: neqoilconsenso@studio-filippi.it*

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.